



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

C.A.P. 38033 - tel. 0462-237511

fax 0462-237550

tributi@comunecaavalese.it

PEC: comune.cavalese@certificata.com

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (art. 1 comma 639), a partire dal 01/01/2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da una componente patrimoniale - I.M.U (imposta municipale propria) e di una componente riferita ai servizi indivisibili - T.A.S.I.

Con deliberazione consiliare nr. 10 dd . 23.04.2014 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni.

A CAVALESE ENTRO IL 16 GIUGNO VA PAGATO ACCONTO DI

I.M.U + T.A.S.I.

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. / T.A.S.I.

DESCRIZIONI UNITÀ	ALIQUOTA I.M.U.	ALIQUOTA T.A.S.I.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (di lusso) con DETRAZIONE IMU € 200,00	3,6 per mille	ESENTE
Tutte le altre Unità immobiliare adibite ad abitazione principale - più 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –(l'abitazione principale è quella iscritta in Catasto come unica unità immobiliare dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, come previsto dalle disposizioni di legge) - ivi comprese quelle dei soci appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa; - ivi compresa solo l'ex casa coniugale (senza pertinenze) assegnata con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	ESENTE	ESENTE
Sono assimilate alle unità immobiliare ad abitazioni principale (art. 15 vigente Regolamento I.U.C.) – gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate + 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 - se l'immobile è classificato in cat A/1, A/8, A/9 si applicano aliquote e detrazioni esposte nella prima riga	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare ("seconde case") concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari , purché parenti in linea retta o collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e limitatamente al periodo della concessione + 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7	5,6 per mille	ESENTE
Unità immobiliari ("seconde case") locate con contratto registrato, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, limitatamente al periodo della locazione e previa presentazione da parte del soggetto passivo del contratto di locazione + 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7	5,6 per mille	ESENTE

Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili per intervenuto degrado fisico consistente in gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, limitatamente al periodo in cui la condizione si verifica e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio + 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7	5,6 per mille	ESENTE
Tutti gli altri fabbricati ad uso abitativo (" secondo case ") e rispettive pertinenze (senza limiti numerici)	8,6 per mille	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (art. 9 comma 3-bis DL 557/1993) con Detrazione € 300,00 (L.P. 1/2004 art. 21-bis)	ESENTI	1,0 mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle casistiche sopra riportate	7,6 per mille	1,5 per mille
Aree fabbricabili e immobili in ristrutturazione	7,6 per mille	1,5 per mille

Ai sensi dell'art. 21 bis della L.P.1/2014 **SONO ESENTI TASI, fra l'altro:**

Gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, **destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), **ad eccezione (QUINDI PAGANO T.A.S.I.)**

- 1) degli immobili rurali strumentali; si applica una **detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;**
- 2) degli immobili **destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate**
- 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria **A 10;**
- 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), **gli occupanti dell'immobile**. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è la stessa sia per l'I.M.U. che per la TA.SI.

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il riferimento è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **Abitazioni: 160** (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A10);
- **Caserme, comunità, edifici pubblici: 140** (fabbricati classificati nel gruppo catastale B);
- **Laboratori artigiani: 140** (fabbricati classificati nelle categorie catastali C3/, C4 e C/5);
- **Uffici: 80** (fabbricati classificati nella categoria catastale A/10);
- **Edifici industriali e commerciali: 65** (fabbricati classificati nel gruppo catastale D esclusa la categoria D5);
- **Banche ed assicurazioni: 80** (fabbricati classificati nella categoria D/5);
- **Negozi: 55** (fabbricati classificati nella categoria C/1).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell' I.M.U. e della TA.SI deve essere fatto solo tramite F24 utilizzando i seguenti Codici tributo istituiti dall' Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e con risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 di seguito indicati

IL CODICE ENTE DEL COMUNE DI CAVALESE E' C372

CODICI TRIBUTO I.M.U.

- 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (solo per A1-A8-A9);
- 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
- 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati ad eccezione della quota dei i D riservata allo Stato
- 3925 IMU categoria D imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (per i soli fabbricati di categoria D nella misura dello 0,76%)

CODICI TRIBUTO T.A.S.I.

- 3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
- 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per per le aree fabbricabili

IL VERSAMENTO NON VA EFFETTUATO QUALORA L'IMPOSTA (SIA IMU CHE TASI) SIA UGUALE O INFERIORE A € 5,00.

ASSISTENZA NELL'ELABORAZIONI CALCOLI – MODALITÀ DI CONSEGNA/INVIO AL CONTRIBUENTE

Come per gli anni scorsi si è voluto fornire un servizio al cittadino, elaborando la scheda calcolo con gli immobili considerati e nr. 2 F24 precompilati – uno per il pagamento IMU e uno per il pagamento TASI: purtroppo il fornitore del software non è riuscito ad oggi ad unificarli.

Ferma restando l'esclusiva responsabilità del contribuente ai fini del calcolo (si tratta di tributi in "autoliquidazione") si chiede al contribuente di effettuare una verifica della scheda – che risulta diversa dagli anni scorsi proprio perché è stato cambiato il software di gestione del tributo – e quindi, nella migrazione dei dati, ci potrebbero essere degli errori.

Per quanto riguarda l'invio della documentazione indicata, a differenza che per gli anni scorsi, si procederà come segue:

1. **PER I CITTADINI RESIDENTI** - la documentazione potrà essere ritirata A CURA DEI DIRETTI INTERESSATI – presso l'Ufficio Protocollo – nella sede comunale di piazza Ressa - a partire dal 05 giugno 2014 - I POMERIGGI DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ – Ore 14:00-17:00
2. **PER I NON RESIDENTI** (o anche per i residenti che volessero utilizzare tale facoltà) - la documentazione potrà essere richiesta via mail ...all'indirizzo tributi@comunecavalese.it o al fax nr. 0462 237550 specificando dettagliatamente quanto segue:

OGGETTO DEL MESSAGGIO: Richiesta invio calcoli IMU/TASI

Il **TESTO** del messaggio **DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:**

1. COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE _____
2. CODICE FISCALE _____
3. COMUNE DOVE SONO UBICATI GLI IMMOBILI _____
4. SPECIFICARE SE RICHIEDENTE È RESIDENTE O NON RESIDENTE..

Dato il carico di lavoro e le risorse effettivamente addette all'ufficio, non si garantisce di riuscire ad evadere richieste telefoniche – si prega quindi di usare i canali indicati.